



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

**Adunanza del 20 novembre 2024**

**Città Metropolitana di Bologna (BO)**

**Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016**

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Visti la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2023;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 25/SSRRCO/QMIG/2023;

Vista la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

Vista la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

Visto il Decreto presidenziale n. 4/2024 del 19 gennaio 2024, di riparto per l'anno 2024 delle attività del controllo per magistrati e funzionari della Sezione di controllo;

Vista la richiesta di cui alla deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 28 del 29 maggio 2024 avente ad oggetto *"acquisizione di una partecipazione nella società SUSTENIA S.R.L. e atti conseguenti"*, trasmessa dall'Ente in data 03 giugno 2024;

Vista La propria deliberazione n. 70/2024/PASP del 18 luglio 2024;

Vista la richiesta di cui alla deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 48 del 30 ottobre 2024, avente ad oggetto *"acquisizione di una partecipazione nella società Sustenia s.r.l. e atti conseguenti - nuova proposta al Consiglio Metropolitano a seguito della delibera della Corte dei conti - Sezione di controllo - Emilia Romagna n. 70/2024"*. trasmessa dall'Ente in data 04 novembre 2024;

Visto il Decreto presidenziale n. 62/2024, con il quale è stato disposto che il dott. Massimo Galiero riferisca in ordine all'istanza ex art. 5 del TUSP trasmessa dalla Città Metropolitana di Bologna di cui alla presente deliberazione;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, dott. Massimo Galiero;

## **RITENUTO IN FATTO**

- 1.** La Città Metropolitana di Bologna in data 03 giugno 2024, ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 28 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto "*acquisizione di una partecipazione nella società SUSTENIA S.R.L. e atti conseguenti*", acquisita agli atti con protocollo n. SC\_ER 00002466 di medesima data
- 2.** La Sezione, in ordine alla suddetta richiesta di parere ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, si è pronunciata con deliberazione n. 70/2024/PASP, che in questa sede si richiama, esprimendo, ex art. 5, c. 3, T.U.S.P., parere negativo in ordine all'acquisto di una quota di partecipazione societaria da parte della Città Metropolitana di Bologna (BO) nella società Sustenia S.r.l., in particolare ravvisando nella fattispecie, un elemento distonico rispetto al modello di controllo analogo congiunto come previsto dalla normativa europea e nazionale, nonché dalla giurisprudenza.
- 3.** La Città Metropolitana di Bologna in data 04 novembre 2024, ha inviato, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 48 del 30 ottobre 2024, acquisita agli atti con protocollo n. SC\_ER 00006357 di medesima data, avente ad oggetto "*acquisizione di una partecipazione nella società Sustenia s.r.l. e atti conseguenti - nuova proposta al Consiglio Metropolitan a seguito della delibera della Corte dei conti - Sezione di controllo - Emilia Romagna n. 70/2024*".
- 4.** Con il suddetto atto, il Consiglio della Città Metropolitana di Bologna ha:
  - preso atto che la Corte dei conti - sezione di controllo dell'Emilia-Romagna - con deliberazione n. 70/2024 ha ritenuto che non ci fossero pienamente i paradigmi giuridici, così come rinvenienti dalla vigente normativa e dall'evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di affidamento in house e in particolare in tema di controllo analogo congiunto, per l'adesione alla Società;
  - preso atto altresì che i soci di SUSTENIA S.r.l., si sono immediatamente attivati approvando nei rispettivi competenti organi, un' apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 (TUEL), di cui si è proceduto anche alla sottoscrizione e le relative e conseguenti modifiche statutarie, prevedendo, attraverso la costituzione di un organismo ad hoc, un controllo coordinato, condiviso, strutturale e rafforzato nei confronti della Società partecipata e tramite la Società stessa hanno provveduto a inviare la relativa documentazione alla Città metropolitana;
  - rimesso, per le ragioni specificate in motivazione, al vaglio della Corte dei

conti, sezione di controllo dell'Emilia-Romagna, una nuova deliberazione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 175/2016, al fine di procedere all'acquisizione di una partecipazione volta ad entrare nella compagine di SUSTENIA S.r.l., supportata, come indicato al precedente punto, da un'apposita e aggiuntiva documentazione concernente lo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL per l'esercizio del controllo analogo congiunto e le relative e conseguenti modifiche statutarie;

- approvato la relazione informativa e istruttoria per l'adesione della Città metropolitana a SUSTENIA S.r.l.;

- autorizzato per le ragioni indicate in motivazione, l'adesione della Città metropolitana alla Società SUSTENIA S.r.l. mediante sottoscrizione di una quota per complessivi Euro 3.133,45, corrispondente all' 8,9765% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 34.907,00;

- approvato il nuovo Statuto sociale di SUSTENIA S.r.l., quale società in house atotale partecipazione pubblica e lo schema di Convenzione ai sensi dell'art 30 del D. Lgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società;

- approvato il questionario estratto dalla deliberazione n. 32/2023 della Corte dei Conti sezione di controllo Emilia-Romagna contenente le *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016"*;

- dato atto che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in relazione alla sottoscrizione di capitale sociale relativa all'ingresso nella società SUSTENIA S.r.l., da effettuare secondo le modalità e i termini indicati in motivazione, precisando che tali oneri ammontano ad Euro 3.133,45, che tali risorse finanziarie sono già disponibili e sono state finanziate tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile destinato agli investimenti sul seguente capitolo di bilancio 300452 *"Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - C.d.C 011"* (Manutenzione strade collegato alla UO 1136 - Servizio Settore Strade e Sicurezza);

- dato mandato al Dirigente del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie di procedere con successivo atto di impegno della relativa spesa e alla Responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie per le ulteriori procedure amministrative conseguenti;

- dato atto altresì che lo schema del provvedimento, prima di essere sottoposto al Consiglio metropolitano è stato pubblicato per cinque giorni all'Albo pretorio telematico e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna, sezione avvisi e concorsi, ai fini della consultazione pubblica

prescritta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- dato atto che, in esito all'approvazione del provvedimento, lo stesso deve essere inviato, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti di competenza unitamente al questionario e alla connessa documentazione per l'espressione di parere da rendere nel termine di 60 giorni e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- dato atto altresì che l'adesione della Città metropolitana alla Società SUSTENIA S.r.l. comporterà l'integrazione di nuove linee di fatturato, che consentiranno alla Società medesima di raggiungere, per triennio il 2024-2026, il tetto del fatturato necessario a perfezionare il requisito mancante di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del citato D. Lgs 175/2016, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una società consolidata, che insiste sul territorio metropolitano, che svolge servizi da 16 anni, molto apprezzati dagli attuali soci pubblici e dai non soci e mirati ad una gestione sostenibile del territorio, che sarà pertanto attuata anche in coerenza con gli obiettivi strategici della Città metropolitana, al fine di perseguire in modo ottimale e sinergico le finalità di interesse pubblico;

- autorizzato il Sindaco metropolitano, a seguito del perfezionamento della procedura di adesione della Città metropolitana a SUSTENIA S.r.l., alla sottoscrizione della Convenzione ex art. 30 del TUEL per l'esercizio del controllo analogo congiunto;

- autorizzato altresì, a seguito del perfezionamento della procedura di adesione della Città metropolitana a SUSTENIA S.r.l., l'affidamento alla medesima di servizi strumentali *in house providing* ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in ambito manutentivo delle pertinenze stradali in chiave di valorizzazione ambientale e naturalistica del territorio metropolitano interessato sulla base delle ragioni indicate in motivazione e sulla base della descrizione dei servizi, entrambi meglio precisate nell'allegato Relazione informativa e istruttoria";

- individuato quale responsabile delle attività oggetto dell'affidamento il dirigente del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie;

- dato atto che l'affidamento "in house providing" a SUSTENIA S.r.l riguarderà i seguenti servizi : 1) con riguardo alla Road Site Ecology - Infrastrutture & Ecologie metropolitane: a) una porzione (110 km di strade) del territorio, in via sperimentale per 3 anni, per un importo lordo annuo di 292.625,32; b) pertinenze alla rete stradale complessivamente con un intervento (escluso

“banchine”) corrispondente a una superficie di almeno 59 ettari, per 3 anni, per un importo lordo annuo di Euro 133.683,16; c) coordinamento, controllo e comunicazione relative al progetto di Road Site Ecology, per 27 mesi, per un importo lordo annuo di 109.996,80 Euro; 2) manutenzione ordinaria del tracciato della Ciclovía del Sole Mirandola - Osteria Nuova (quella straordinaria è già in carico a Città metropolitana di Bologna), per 27 mesi, per un importo pari a 93.000,00 Euro lordi annui; 3) Gestione del percorso partecipato per l'adeguamento progettuale degli interventi da realizzare presso il Parco del Paleotto, per 6 mesi, per un importo di 20.000,00 Euro lordo complessivo. Detti affidamenti in house comporteranno un importo complessivo di spesa per il 2024 pari ad Euro 191.313,37 €, di cui 171.313,37 Euro dal capitolo 104340/3 [A1 B1 B2 Z2] e 20.000,00 Euro dal capitolo dell'opera 2019VIPCSNC01 [E]; per il 2025, pari a Euro 621.894,86 dal capitolo 104340/3 [A B C D - NB C2 dal 1/5]; per il 2026, pari a Euro 629.305,28 dal capitolo 104340/3; per il 2027, pari a Euro 263.903,44 dal capitolo 104340/3 [A B fino al 30/6 - C D fino al 31/3];

- dato atto conseguentemente, anche in relazione agli affidamenti, che il presente atto comporta per la Città metropolitana di Bologna riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e delle norme regolamentari dell'Ente;

- dato atto altresì che le risorse necessarie per l'affidamento in regime “in house providing” dei predetti servizi risultano stanziare sui seguenti capitoli del vigente bilancio di previsione della Città metropolitana di Bologna 2024-2026, come di seguito delineato:

- Annualità 2024: Euro 191.313,37 Euro, di cui 171.313,37 Euro dal capitolo 104340/3 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - SERVIZIO APPALTI, DEMANIO, ESPROPRI, CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE CDC 11 Manutenzione strade - e 20.000,00 Euro dal capitolo dell'opera 2019VIPCSNC01 205120 "Beni immobili" - CDC 97 "Progettazioni e costruzioni stradali";

- Annualità 2025: Euro 621.894,86 dal capitolo 104340/3 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - SERVIZIO APPALTI, DEMANIO, ESPROPRI, CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE CDC 11 Manutenzione strade;

-Annualità 2026: Euro 629.305,28 dal capitolo 104340/3 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - SERVIZIO APPALTI, DEMANIO, ESPROPRI, CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE CDC 11 Manutenzione strade;

-Annualità 2027: Euro 263.903,44 dal capitolo 104340/3 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - SERVIZIO APPALTI, DEMANIO, ESPROPRI,

CICLOVIE E SICUREZZA STRADALE CDC 11 Manutenzione strade, precisando che tale importo è necessario prevederlo fin d'ora a sostegno del business plan progettato.

- dato atto, che si procederà successivamente, tramite determinazione del dirigente del Settore, Strade, Sicurezza Ciclovie all'assunzione dei relativi impegni di spesa e all'approvazione dei disciplinari di servizio per procedere successivamente alla stipula degli stessi;
- conferito all'atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

**5.** L'Ente istante ha trasmesso, pertanto, alla Sezione ai fini della pronuncia ex art. 5 del TUSP. la seguente documentazione:

- Delibera n. 48 del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna del 30 ottobre 2024;
- Relazione informativa e istruttoria inerente all'adesione alla società Sustenia S.r.l. relativamente al Settore Strade Sicurezza e Ciclovie;
- Statuto di Sustenia S.r.l.;
- Verbale di assemblea dei Soci del 1° ottobre 2024;
- Convenzione ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Sustenia S.r.l.;
- Questionario estratto dalla deliberazione n. 32/20123 della Corte dei Conti – sezione di controllo - Emilia Romagna;
- Bilanci di Sustenia S.r.l. degli ultimi tre esercizi 2021-2023;
- Relazione sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e sull'implementazione degli strumenti di governo societario al 31/12/2023, al 31/12/2022 e al 31/12/2021, di cui all'art. 6, d.lgs. n. 175/2016;
- Documento analisi di bilancio;
- Business plan 2024-2026;
- Parere del Collegio dei Revisori;

**6.** Da apposita verifica svolta tramite la consultazione della banca dati delle Camere di commercio alla data del 15 novembre 2024, emerge la circostanza che la Città Metropolitana di Bologna non risulta presente nella compagine societaria di SUSTENIA S.r.l.

**7.** Sempre consultando la suddetta banca dati di InfoCamere alla data del 15 novembre 2024 emerge la circostanza che l'Ente detiene partecipazioni in AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. DAL 26/01/2015, IN INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. dal 30/03/2015, in FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE dal 23/06/2015, in AREA BLU S.P.A. dal 01/01/2015, in G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA dal 23/03/2015, in SRM -

SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.R.L. dal 23/07/2015, in CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA S.P.A. dal 26/06/2015, in LEPIDA S.C.P.A. dal 13/07/2015, in TPER S.P.A. dal 01/01/2015, e in ART-ER - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI dal 15/05/2023.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

### **1. Il quadro normativo di riferimento**

**1.1.** L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art. 5, c. 4).

**1.2.** La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in

un organismo esistente:

a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;

b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: **i)** per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

*"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento"* (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

**d1)** I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

**d2)** Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

**1.3.** L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario,

*“trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento” (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).*

*Pertanto, “la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione” (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).*

**1.4.** Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all’art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all’art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell’art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*“l’obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall’art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*: all’art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che *“5. L’Ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dall’art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall’art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all’art. 15.]*, delle ragioni

*che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".*

## **2. Istanza pervenuta alla Sezione**

**2.1.** Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto di una partecipazione nella società Sustenia S.r.l., da parte della Città Metropolitana di Bologna, Ente locale il cui territorio ricade nella provincia di Bologna.

**2.2.** In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

**2.3.** La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *"di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

**2.4.** La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

**2.5.** In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni

di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv**) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v**) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

**2.6.** Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

**2.7.** Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

**2.8** Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui*

*all'art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa", nonché "della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".*

**2.9.** È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dalla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

### **3. Competenza alla pronuncia**

**3.1.** In punto di competenza e in considerazione della circostanza che l'art. 5 c. 4 del T.U.S.P. dispone al riguardo (*"Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi"*), si richiama di seguito il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo, reso in sede nomofilattica, emesso al fine di delimitarne, appunto, il perimetro competenziale.

**3.2.** Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che *"1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da*

*parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]*”.

**3.3.** Ciò premesso e rappresentato, in base all’art. 5, c. 4, del T.U.S.P. (*“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo”*), si ritiene che sussista la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

#### **4. Ammissibilità soggettiva**

**4.1.** L’art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 *“[...] l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al c. 3 che “L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti [...]*” indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovvero sia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè *“le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”*.

**4.2.** Nell’ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l’art. 8 del T.U.S.P. impone che l’operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all’art. 7, c. 1 e 2”*. Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all’adozione dell’atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l’acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna (deliberazione n. 48 del 30 ottobre 2024), in linea con quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell’art. 7 (*1. La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche [...]*”).

**4.3.** Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell’ammissibilità soggettiva.

#### **5. Ammissibilità oggettiva**

**5.1.** L’art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull’atto deliberativo avente ad oggetto *“la*

*costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale".*

**5.2.** Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (del. n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*, bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

**5.3.** Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte della Città Metropolitana di Bologna, della partecipazione societaria in una società già costituita, nella quale l'Ente non afferisce alla compagine societaria. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio.

**5.4** Giova precisare che la richiesta non costituisce un'istanza di riesame della fattispecie già sottoposta al vaglio della Sezione e decisa con deliberazione n. 70/2024/PASP, la quale risulterebbe inammissibile non prevedendo l'ordinamento forme di gravame avverso i pareri negativi resi ai sensi dell'art. 5 del Tusp. Difatti, l'Amministrazione deposita una nuova istanza di parere in merito all'acquisizione di una quota societaria, che presenta elementi di novità rispetto a quella già sottoposta all'esame della Corte. Dalla documentazione prodotta emerge infatti che sono intervenute, da una parte, modifiche statutarie e, dall'altra, l'adozione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Sustenia S.r.l., talché la Sezione è chiamata a pronunciarsi in merito all'ingresso della Città Metropolitana di Bologna in una compagine societaria con regole organizzative e di funzionamento sostanzialmente differenti.

## **6. Merito**

**6.1.** Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.

**6.2.** Con riguardo alla deliberazione consiliare in questione, l'Ente offre dimostrazione circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:

- a. la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
- b. la sua convenienza economica;
- c. la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d. la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e. la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

**6.3.** La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR. Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG *"Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione"*.

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che *"le valutazioni circa 'la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica"*

*dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, [...]"*.

Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica adottata dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

#### **6.4 Società Sustenia S.r.l.**

SUSTENIA S.r.l. è una società a responsabilità limitata, con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), a capitale totalmente pubblico, costituita nel 2008, come società *in house*, con la finalità di interesse pubblico di svolgere un ruolo sovra comunale nella gestione di servizi rivolti alla gestione sostenibile del territorio, alla tutela della salute pubblica e alla conservazione della natura.

Da apposita verifica svolta tramite la banca dati messa a disposizione dal sistema dalle Camere di commercio italiane si evince che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad 34.907,00 euro. Medesimo valore riferito al Capitale sociale si evince dall'esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, trasmesso alla Sezione dell'Ente.

La compagine societaria di Sustenia S.r.l. risulta costituita da n.10 soci (Anzola dell'Emilia, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale).

Lo Statuto societario di Sustenia S.r.l. all' art. 2 dispone che *" La Società, che è espressione della collaborazione di enti pubblici, portatrici di interessi omogenei, per la produzione di beni, servizi ed attività strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali di interesse pubblico, opera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs175/2026 e succ mod. e int., in regime di affidamento diretto ed ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servizi in favore degli enti pubblici Soci:*

- a) valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica;*
- b) progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi;*
- c) valutazione e monitoraggio degli impatti ambientali;*
- d) promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio;*

e) *progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi;*

f) *informazione, divulgazione, comunicazione ed educazione ambientale;*

g) *organizzazione e gestione di eventi su tematiche ambientali,*

h) *progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità;*

i) *valutazione e sviluppo di progetti in tema di energia e mobilità sostenibili.*

2. *L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti locali soci.*

La società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici soci e l'erogazione dei servizi è regolamentata da due documenti principali stipulati tra SUSTENIA S.R.L. e il singolo Ente Socio:

- un Contratto di Servizio pluriennale che definisce il quadro dei servizi
- un Piano Operativo Annuale (POA) che nel dettaglio stabilisce ogni anno le specifiche tecnico-economiche dei servizi

Trattandosi di una società in house, è soggetta alle disposizioni di legge previste dagli art.2, lett. c, d, e dell'art. 16 del D. Lgs 175/2016 nonché dall'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 medesimo. I presupposti fondamentali del *inhouse*, così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, verificata la conformità anche al nuovo art. 7 D.Lgs 36/2023 e all'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al decreto medesimo, sono stati inseriti nello statuto sociale.

SUSTENIA si qualifica quale società a partecipazione pubblica con la peculiarità ed il vincolo del modello derogatorio "in house providing" in quanto: 1) a capitale interamente pubblico; 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri Soci mentre il restante 20% del proprio fatturato nei confronti di altri soggetti, pubblici e privati, non rientranti nella compagine sociale: dal bilancio 2023, approvato dagli attuali soci in data 15 maggio u.s e acquisito agli atti dell'Ente con PEC, e pubblicato sul sito web della Società, si rileva che su un fatturato di Euro 439.816,94, l'81,08%, pari a Euro 356.584,12, è stato svolto nei confronti dei soci e il 18,92%, pari a Euro 83.232,82, nei confronti dei non soci; 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto della Società, così come recentemente modificato, unitamente ad un'apposita Convenzione ex art 30 del Tuel, debitamente sottoscritta, per garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto. SUSTENIA, tra l'altro, non persegue interessi contrari a quello dei propri Soci, visti i risultati rilevati anche sul sito web alla sezione trasparenza e né persegue interessi in contrasto con la Città metropolitana, essendo in linea con gli obiettivi dei Piani di programmazione e

strategici metropolitani (PIAO, PSM, PTM e PUMS), come ampiamente descritto nella relazione istruttoria, di cui all'allegato 1), perseguendo invece interessi comuni a tutti i Soci per favorire una gestione sostenibile del territorio.

### **6.5 Capitale sociale**

Con riferimento al capitale sociale, al fine dell'ingresso della Città Metropolitana di Bologna (BO) nella compagine societaria della società Sustenia S.r.l., il Collegio prende atto della situazione attuale come emerge dalla documentazione offerta dall'istante, da apposita visura reperita nella banca dati gestita da Infocamere e dal sito istituzionale della società. Più precisamente, nella tavola che segue vengono rappresentate le quote di partecipazione dei Soci attuali al capitale sociale di euro 34.907.

#### **Tavola n. 1**

<b>Comune</b>	<b>Totale quote</b>	<b>%</b>
Anzola Emilia	3586	10.27
Bentivoglio	2898	8.30
Calderara di Reno	3727	10.68
Crevalcore	3723	10.67
Galliera	2991	8.57
Pieve di Cento	3120	8.93
Sala Bolognese	3166	9.07
San Giorgio di Piano	3133	8.97
San Giovanni in P.	5021	14.39
San Pietro in Casale	3535	10.13
<b>TOTALE C.S. Sottoscritto</b>	<b>34907</b>	<b>100</b>

La Città Metropolitana di Bologna intende procedere all' acquisizione della partecipazione in Sustenia s.r.l., mediante sottoscrizione di una quota per complessivi Euro 3.133,45, corrispondente all' 8,9765% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 34.907,00.

### **6.6 Onere di motivazione: parametro "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 T.U.S.P.) e finalistici (art. 4 T.U.S.P.)**

#### **6.6.1 Vincoli tipologici**

Sustenia S.r.l. è una società a responsabilità limitata: pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime "possono partecipare

*esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".* Ciò rappresentato, la Sezione ritiene assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore, poiché la Partecipazione attiene ad una società consortile già costituita nella forma di società per azione partecipata da enti pubblici.

#### **6.6.2 Vincoli finalistici**

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.: quello generale "di scopo" di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (*"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*) e quello "di attività", dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4. Giova precisare, al riguardo, che il vincolo di attività segue quello di scopo: occorre che sia rispettato *in primis* il secondo (vincolo di scopo) poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l'art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che *"Nei limiti di cui al c. 1 [vincolo di scopo] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate[...]"*.

Al riguardo, in punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, l'istante, in deliberazione consiliare n. 48/2024, pone in rilievo che :

*"La Città metropolitana - visti gli ambiti di azione della società, gli importanti risultati raggiunti dalla Società, divenendo punto di riferimento degli attuali Soci da 16 anni, nell'ambito territoriale della Pianura, anche a seguito di un confronto tra gli uffici competenti del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie e il management di SUSTENIA, tenuto conto delle linee di mandato amministrativo 2021- 2026 (Linea di mandato 3: Bologna verde e sostenibile) e dei conseguenti Piani di programmazione e strategici dell'Ente, che hanno come obiettivo la finalizzazione dell'azione amministrativa per la creazione di valore pubblico e, tra l'altro, il perseguimento dell'obiettivo primario di territorio sostenibile, resiliente e attrattivo in cui la tutela dell'ambiente declinata su diversi piani, la bellezza dei luoghi urbani e naturali, il lavoro e l'innovazione possano trovare una sintesi unitaria e propulsiva - ha confermato l'intendimento di aderire alla Società(...).* Inoltre, anche con richiamo a quanto contenuto nella predetta Relazione informativa istruttoria, *"che rappresenta comunque il faro relativo all'analisi dei bisogni e del contesto, tenuto in particolare conto altresì della nuova*

*documentazione predisposta dagli attuali Soci di SUSTENIA, che consente certamente una nuova riflessione e una valutazione più approfondita e positiva sul legittimo affidamento in house da parte dei Soci", viene evidenziata la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana specificando che: " l'oggetto sociale della società SUSTENIA è pienamente coerente con le finalità istituzionali della Città metropolitana, evidenziando una stretta inerenza tra gli ambiti di azione della società, le finalità istituzionali dell'Ente e le funzioni della Città metropolitana in particolare relative alla mobilità e viabilità, con particolare riferimento alla manutenzione e gestione della rete stradale metropolitana - provinciale, oggi costituita da circa 1200 km di strade, ciclovie e pertinenze, alla sicurezza delle strade medesime, nonché alle azioni di fondamentale importanza per la valorizzazione e conservazione di beni di proprietà pubblica con valore ambientale e gestione di aree verdi attigue e pertinenze, con monitoraggio degli impatti ambientali, così come delineati dalla L.56/2014 e dall'art. 12 e 13 dello Statuto della Città metropolitana. In particolare l'art. 12 dello statuto dell'Ente prevede che la Città metropolitana operi per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio; persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane; cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni. Gli ambiti delle azioni di SUSTENIA sono altresì coerenti rispetto alle linee di azione programmatiche della Città metropolitana e i piani strategici. Rispetto alle linee di azione programmatica della Città metropolitana, così come previste dal PIAO ("Piano integrato di attività e organizzazione valore pubblico, performance e anticorruzione ") si individuano l'insieme degli impatti prodotti dalle politiche pubbliche sui livelli di benessere economico, sociale, ambientale e sanitario degli utenti, degli stakeholders, dei cittadini dei propri territori di riferimento. Tra le linee di mandato si richiama quella relativa alla "Bologna verde e sostenibile" mentre tra gli obiettivi operativi del DUP Documento Unico di Programmazione si richiama la rete della viabilità metropolitana e manutenzione e sicurezza stradale, l'Agenda 2.0 per lo sviluppo sostenibile del territorio, cui è*

stato aggiunto l'obiettivo della task force per il dissesto idrogeologico, verso un piano di adattamento all'emergenza climatica, nonché realizzare la rete della mobilità cicloturistica e la rete ciclistica per la mobilità quotidiana. Con riguardo ai piani strategici si richiama in particolare: 1) il PSM-Piano strategico metropolitano, che in particolare assume la mobilità sostenibile come la mobilità del futuro, che vuol dire aria pulita, sicurezza stradale, qualità della vita e protezione del clima. Si pone come prospettiva temporale il governo del territorio nel medio e lungo periodo e diventa non solo guida essenziale per la conseguente azione degli enti locali, ma anche primo termine di confronto e strumento di raccordo con le altre amministrazioni, le società partecipate, le forze imprenditoriali, le rappresentanze del lavoro che operano in questo territorio, il privato sociale e i cittadini che compongono questa comunità; il PTM - Piano territoriale metropolitano di Bologna, in cui in particolare, tra le strategie assume un ruolo fondamentale il territorio sostenibile e sono incardinate attorno a cinque grandi sfide multi-obiettivo che declinano gli obiettivi generali in rapporto alle specificità dei territori, alle scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana; il PUMS - Piano Urbano della Mobilità sostenibile, persegue quattro obiettivi generali: l'accessibilità, la tutela del clima, la salute e la salubrità dell'aria, e la sicurezza stradale. Il Piano prevede, tra l'altro di ampliare la rete della mobilità dolce, pedonale e ciclabile. La Città metropolitana inoltre si sta già impegnando direttamente su questo fronte nella realizzazione delle ciclovie principali che attraversano il territorio, coordinando a livello nazionale lo sviluppo della Ciclovie del Sole; i Piani speciali, di cui al DL 61/2023 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 il cui articolo 20-octies, comma 2, lettera c) prevede la predisposizione di un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico indirizzato per la mitigazione del rischio idro-geologico e l'individuazione degli interventi strutturali e non strutturali sulle situazioni di dissesto. In relazione alla straordinarietà degli eventi, è, fin da subito, emersa la necessità di pianificare strategie innovative e maggiormente sostenibili in epoca di cambiamento climatico. I Piani di programmazione e i Piani strategici dell'Ente hanno pertanto in comune con la Società SUSTENIA la tutela dei temi ambientali e della gestione sostenibile del territorio. Si precisa che tra gli obiettivi che la Città metropolitana intende perseguire, ci sia non solo quello di programmare meglio e di ottimizzare gli interventi destinati alla costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale metropolitana-provinciale, oggi costituita da circa 1200 Km di strade, ma

soprattutto quelli relativi alle pertinenze della rete viaria, nel senso più ampio del termine, un patrimonio importante, finora considerato e gestito come secondario ed accessorio rispetto al ruolo principale della rete stradale, che ha invece assunto, a livello sociale e politico, soprattutto in quest'ultimo mandato, in coerenza ai Piani strategici previamente menzionati, un'importanza paragonabile a quella della rete stradale. Si fa riferimento agli obiettivi relativi alla funzione fondamentale del decoro urbano ed extraurbano (sicurezza stradale e sfalci); del dissesto idrogeologico e aree residuali (subsidenza, aree verdi di mitigazione e compensazione, comunicazione); della mobilità dolce; della sicurezza infrastrutturale (gestione di appalti esterni tipo Accordo quadro vs reinternalizzazione delle attività) e quindi della relazione integrata esistente tra infrastruttura stradale, sicurezza stradale e tutela ambientale. Con riguardo al dissesto idrogeologico e aree residuali, si rileva che il cambiamento climatico rende la struttura stradale estremamente vulnerabile all'azione degli agenti atmosferici, rendendo sempre più importante una manutenzione integrata che riguardi anche il contorno della piattaforma in tutti i suoi ulteriori aspetti: protezione strutturale della fondazione e delle scarpate, scolo e regimentazione delle acque, eccetera. Occorre inoltre evidenziare come sia negli scorsi anni, che negli interventi in corso di realizzazione, sono state prescritte per l'autorizzazione alla costruzione di nuove strade, ingenti investimenti in opere compensative e mitigative naturalistiche, che richiedono non solo un'accurata e specializzata manutenzione, al fine di non vanificare l'investimento, ma anche – in un contesto fortemente urbanizzato e sensibile come quello di Rastignano – un'accurata e competente opera di comunicazione e coprogettazione (o progettazione partecipata), tutte competenze che non rientrano (o non ancora) in quelle proprie del Settore strade. Nei contesti meno urbanizzati insistono invece ampie aree residuali, frutto di espropri e/o varianti di tracciato, inutili e dannose se lasciate in abbandono ma invece preziose ed utilizzabili se investite di un'opportuna funzione. A questo proposito, occorre inquadrare la prospettiva di riqualificare le forze interne degli operai cantonieri dedicandole non più soltanto alla mera chiusura buche ma alla tutela del territorio attraversato dalla nostra rete. È quindi indispensabile individuare un interlocutore competente che abbia la capacità di focalizzare il contributo che il personale può offrire, completandolo con quanto offerto dal mercato degli operatori economici, e formando ed attrezzando il personale allo scopo. Con riguardo alla mobilità dolce, si rileva che tra le attività inedite in carico al Settore strade rientra non solo la manutenzione delle ciclabili, da realizzare in maniera diversa da quella delle strade, ma anche di una ciclovia internazionale turistica come la Ciclovia del Sole, in un territorio isolato e singolare come quello dell'Unione Terre d'Acqua (che comprende i Comuni di

Anzola Emilia, Crevalcore, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto), in cui tradizionalmente opera SUSTENIA, che già si occupa della promozione del territorio corrispondente ai propri Comuni soci. È pertanto ritenuto ottimale un affidamento della gestione ordinaria dell'opera con l'obiettivo di una manutenzione specifica, che progetti interventi funzionali alla natura turistica dell'opera ed al tempo stesso rispettosi della natura spontanea del luogo, e pertanto anche con un contenimento dei costi, vista l'ampia estensione dell'opera e l'assenza di risorse dedicate. Alla luce delle necessità evidenziate, considerata la strategicità per l'Ente delle attività da svolgere, confermata non solo dalla competenze e finalità istituzionali ma anche dai piani strategici dell'Ente, avendo la consapevolezza che gestione e manutenzione delle pertinenze, sicurezza stradale e valorizzazione di aree verdi sono correlate, si è ritenuta fondamentale la partnership con un soggetto di esperienza complementare a quella tipica del Settore della Città metropolitana Strade, Sicurezza e Ciclovie con particolare riferimento a: o competenze nella gestione e valorizzazione di aree verdi spontanee e residuali; o contratti di servizio con ottimizzazione di impegni e costi; o partecipazione pubblica, per condividere gli obiettivi strategici e di comunicazione conseguenti. L'Ente dovendo gestire, valorizzare e presidiare i predetti ambiti, definendo gli strumenti, mezzi e persone per realizzare le relative politiche e raggiungere gli obiettivi prefissati, da perseguire in modo efficace ed economicamente sostenibile nel tempo, ha valutato positivamente l'oggetto sociale di SUSTENIA, che annovera attività che rispecchiano quelle di interessate dalla Città metropolitana e in particolar modo i servizi territoriali riguardano: la valorizzazione e la gestione delle aree naturali, la gestione del verde ornamentale (progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi), la tutela matrice suolo e delle componenti biologiche naturali, la tutela del paesaggio, della biodiversità, della mitigazione degli effetti della crisi climatica, informazione, divulgazione, comunicazione ed educazione ambientale, in merito ai quali la Società ha peraltro una esperienza consolidata di 16 anni con i Comuni della pianura dell'area metropolitana, evidenziando che i servizi tecnici in materia ambientale a supporto della pubblica Amministrazione sono precisati sia nella relazione informativa e istruttoria e sia nel profilo aziendale della società descritto nel business plan allegato sub 6). Dalle diverse aree di attività, si rileva che SUSTENIA svolge interventi di elevato spessore tecnico con un approccio multisetoriale, dinamico e integrato, anche in qualità di DEC (direttore dell'esecuzione del contratto per la fase esecutiva degli appalti pubblici), quale anello di congiunzione" tra l'ente pubblico committente e l'organizzazione dell'impresa appaltatrice, e nel contempo attenti al decoro,

*all'efficienza e qualità dei servizi, che assumono la garanzia e le caratteristiche di valore aggiunto negli ambiti delineati di interesse dell'Ente, ove accanto alla manutenzione dei luoghi vi è anche la valorizzazione delle aree verdi attigue del territorio unitamente a un presidio e un controllo qualificato, anche amministrativo, associato a una fruizione sostenibile. Si tratta di attività fortemente connesse l'una con l'altra, accomunate tutte dalla finalità di fornire una competenza ad alto profilo tecnico ai Soci sui temi descritti nell'oggetto sociale per favorire una gestione sostenibile del territorio e il miglioramento ambientale e che nel contempo richiedono un alto livello di integrazione con le strutture interne degli Enti, oltre ad un elevato grado di variabilità alla luce delle esigenze specifiche che potrebbero emergere nel corso dell'affidamento. In questo modo si potrà contare su attività che non si configurano solo come consulenze specifiche su singoli temi, e tenendo conto della partecipazione totalmente pubblica di SUSTENIA, ma come azioni e linee di progettazioni comuni sia per condividere le scelte territoriali sulle tematiche trattate con gli altri soci, coerenti con la strategia metropolitana, sia per costruire sinergie tra le diverse attività, massimizzando così le esigenze di coordinamento tra le stesse, facendo sì che la società possa lavorare sui diversi ambiti territoriali in maniera interattiva e integrata, anche con la prospettiva di candidare le proprie progettualità innovative a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Inoltre ciò consentirà di mantenere il controllo degli interventi, stabilendo gli obiettivi da perseguire in una logica di priorità, valutando la coerenza delle azioni/progetti e la verifica dei risultati ottenuti. A ciò si aggiunge lo svolgimento di un'accurata e competente attività di comunicazione e coprogettazione (...)in cui la società agisce come elemento strumentale alle azioni che competono agli enti soci, di concerto ai medesimi e il ruolo svolto da SUSTENIA ha contribuito e può continuare a contribuire al successo delle azioni intraprese dagli Enti soci, anche in forma singola, soprattutto su tematiche di carattere sensibile, come gli investimenti in opere compensative e mitigative naturalistiche che richiedono una grande capacità di mediazione tra le parti, anche per favorirne la conoscenza. Inoltre si evidenzia che la comunicazione sulle tematiche trattate, rappresenta il primo strumento di prevenzione e tutela dell'ambiente in quanto il suo fine ultimo è quello di diffondere tra i cittadini, le imprese, le istituzioni la conoscenza e, soprattutto la coscienza e sensibilità ambientale attraverso la promozione di comportamenti responsabili a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. E' opportuno rilevare che diventa sempre più importante, maturare nuove strategie miranti alla salvaguardia dell'ambiente/territorio, con adozione di tecniche innovative, (specie per fronteggiare l'emergenza provocata dalla recente alluvione, a fronte di aumentati rischi di dissesti idrogeologici), anche*

*tramite una migliore connessione con la ricerca scientifica, avendo alla base, come SUSTENIA, solide consapevolezze e conoscenze di contesti che ruotano intorno all'area metropolitana. SUSTENIA mette gli enti partecipanti nella condizione di poter affidare ad un unico soggetto una pluralità di servizi e iniziative integrati e connessi, la cui realizzazione, in amministrazione diretta o acquisizione a libero mercato, risulterebbe oltremodo complessa e, in ultima analisi antieconomica. Si evidenzia altresì che l'affidamento di molteplici attività/servizi legati fra loro ad un'unica società permette di sfruttare le integrazioni operative presenti fra gli stessi e SUSTENIA, peraltro operando su vasta scala territoriale, e grazie alla sua organizzazione specialistica, è in grado altresì di ridurre i costi di erogazione del servizio. SUSTENIA, che ha una compagine totalmente pubblica, è pertanto il risultato di un maggiore coordinamento tra i soci e di un'attività sinergica anche in termini di scelta di azioni prioritarie sulle materie trattate. L'Ente ritiene, quindi, attraverso la partecipazione nella Società, di avvalersi di un approccio istituzionale e multilaterale che rappresenta un valore aggiunto negli ambiti di intervento delineati e che la Società è pertanto in grado di fornire una competenza trasversale agli enti locali su manutenzione anche delle ciclabili, temi ambientali e gestione sostenibile del territorio, funzionali anche alla natura turistica, come la Ciclovia del Sole. La partecipazione societaria, d'altra parte, consentirà alla Città metropolitana di costruire una relazione di particolare rilevanza per realizzare gli obiettivi strategici prefissati e dar corso a una innovativa gestione degli spazi verdi nel rispetto delle necessità viabilistiche, perseguendo così gli obiettivi sul piano ambientale, paesaggistico, della conservazione della biodiversità e del contrasto al cambiamento climatico e per condividere progettazione e attuazione di servizi secondo un approccio di natura sartoriale rispetto alle esigenze dell'area metropolitana considerata, permettendo anche un utilizzo efficace ed efficiente delle limitate risorse disponibili da parte degli Enti soci e nel contempo di offrire il proprio contributo per favorire una gestione sostenibile del territorio mediante l'elaborazione di azioni comuni, coerenti con la strategia metropolitana, determinanti per la concreta riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale. La Città metropolitana, per quanto sopra esposto, vista anche l'esperienza consolidata di SUSTENIA che ha garantito il supporto agli Enti Soci sull'area metropolitana di pianura da oltre 16 anni con grande soddisfazione, in ragione anche dei significativi vantaggi che derivano ai Soci dai servizi erogati e indicati anche nella Relazione informativa e istruttoria, preso atto degli esiti positivi dell'attività svolta dalla Città metropolitana con la stessa Società, già riscontrati con singoli affidamenti, ritiene, per la missione perseguita, che si può considerare complementare a quella tipica del Settore*

competente (Settore, strade sicurezza e ciclovia), con particolare riferimento alle competenze nella gestione e valorizzazione di aree verdi spontanee e residuali e per lo stesso concetto di servizio orientato all'elemento primario della qualità e per la compagine societaria (comuni dell'area metropolitana di Pianura ) è un unicum a cui è necessario aderire, evidenziando che l'adesione della Città metropolitana consentirà anche l'ingresso di nuove linee di fatturato, superando così il milione di Euro per il successivo triennio, richiesto dal dettato dell'art 20 lett. d) del citato D.Lgs 175/2016. (...) Con riferimento a SUSTENIA, sebbene manchi del solo parametro del fatturato, occorre evidenziare che i risultati d'esercizio sono stati sempre chiusi in utile, non si trova quindi in una situazione di perdita strutturata (attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi), i ricavi hanno negli ultimi anni coperto i costi, non ha mai chiesto finanziamenti ai Soci, né anticipazioni di liquidità e né garanzie, non ha un indebitamento bancario, il mantenimento per gli attuali Soci nella società è stato sempre considerato indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, come si evince dai rispettivi Piani di razionalizzazione e pertanto vi è quindi compatibilità con il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. SUSTENIA, a seguito dell'ingresso della Città metropolitana potrà incrementare il fatturato portandolo a oltre 1 milione e garantito tale nel triennio 2024-2026, come dall'allegato business plan, e in tal caso la società avrà integrato per il futuro prossimo la condizione necessaria di cui all' art. 20, che garantirà la continuità dell'attività ed eviterà l'adozione di azioni di razionalizzazione da parte degli attuali Soci e nel contempo consentirà agli Enti locali, che attualmente affidano, rientrando nel 20% del fatturato, di valutare l'ingresso nella società e a quelli che già avevano avviato il percorso ma successivamente sospeso per mancanza di un requisito normativo, di portarlo al termine con una maggiore consapevolezza sullo sviluppo futuro della Società. Pertanto la società, considerata strategica per gli attuali soci e per la Città metropolitana, ha rilevato la necessità di espandere la propria attività in maniera innovativa, dotandosi di linee strategiche di sviluppo attraverso l'allegato business plan triennale, mantenendo saldi i propri valori di riferimento. La Città metropolitana di Bologna, ha ritenuto determinante e strategico, in conformità alle linee di mandato e ai piani di programmazione e strategici dell' Ente, ampiamente descritti nella relazione istruttoria, l'utilizzo della società per un miglior svolgimento delle proprie competenze, con particolare alla gestione della manutenzione delle pertinenze viarie associata ad una tutela ambientale e tutela della biodiversità volte a favorire la finalità di governo del territorio e sostenibilità ambientale, anche con alleggerimento del carico di lavoro dell'attuale struttura

*interna del Settore Strade, Sicurezza e Ciclovie, specializzata sul tema stradale e meno sulla parte verde - ambientale, nonché per l'alleanza con le scelte territoriali degli altri enti soci, al fine di perseguire in modo ottimale e sinergico le finalità di interesse pubblico, per sperimentare e implementare soluzioni innovative di sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sull'ambiente ma anche nella dimensione economica, sociale ed istituzionale, anche in linea con gli obiettivi dell' Agenda Onu 2030. Con riguardo all'attività svolta si rileva che la società, che persegue finalità di interesse pubblico, ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali favore degli Enti Soci e potrà inoltre espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate strumentali, collaterali e accessorie all'oggetto sociale in questione. Si precisa che sulla base della definizione di servizio pubblico o meglio di "servizio di interesse generale" data dall'art.2, comma 1, lett. h) del D.Lgs 175/2016 e la definizione di «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» prevista dall'art 2, comma 1, lett.c) del D.Lgs 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), i servizi che svolgerà SUSTENIA per la Città metropolitana sono meglio inquadrabili tra i servizi strumentali, ovvero rivolti ai soci, che solo indirettamente hanno riflesso sui cittadini, in quanto sono appaltati e pagati dal socio Città metropolitana. »*

### **6.6.3 Controllo analogo**

La Sezione, per quanto riguarda il controllo analogo, che presuppone un controllo alle "decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano". (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024), osserva che: la Città Metropolitana di Bologna intende aderire mediante acquisto di quota alla comproprietà della società Sustenia S.r.l., al fine di potersi avvalere della condizione asserita dell'*in house providing* per affidare in modo diretto e quindi senza ricorso al mercato, l'insieme dei servizi precedentemente elencati.

Con riferimento a quanto precedentemente rilevato con del. 70/2024 PASP, la Sezione richiamando la normativa vigente e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di affidamento *in house*, in particolare in tema di controllo analogo congiunto, attraverso l'esame della documentazione trasmessa dall'Ente ha potuto riscontrare che è stata sottoscritta dai Soci di Sustenia s.r.l. un'apposita Convenzione per garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 267/2000, istituendo il Comitato per il Controllo e

Coordinamento Soci e che sono intervenute rilevanti modifiche statutarie.

In particolare, la Sezione prende atto di quanto convenuto tra i Soci attraverso la sottoscrizione della Convenzione, di durata quinquennale, di cui all'art.30 del TUEL trasmessa dall'Ente ed acquisita agli atti con protocollo n. SC\_ER 00006357, che ha ad oggetto e disciplina, come previsto dall' art. 2 della stessa :

- a) le modalità con cui i soci esercitano sulla società in House SUSTENIA srl il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo congiunto tra i soci medesimi, i quali dovranno necessariamente raccordarsi per concordare previamente le determinazioni da assumere e da trasmettere all'organo amministrativo della società, al fine di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del fine pubblico dell'impresa;
- b) sul funzionamento del comitato di controllo analogo seguente organizzazione del controllo, al fine di raggiungere la stabilità del governo della società;
- c) i contenuti necessari di contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra SUSTENIA e i singoli soci per le attività che saranno affidate e con ferite, dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

Al riguardo si rileva inoltre, come evidenziato dall'Ente che attraverso la Convenzione *"vengono disciplinate le modalità con cui i soci pubblici esercitano su SUSTENIA il controllo analogo congiunto e coordinato a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri servizi e per assicurare che la Società persegua sempre gli interessi dei propri Soci, attraverso forme di consultazione e di coordinamento dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo congiunto tra i soci medesimi, demandandolo al Comitato per il Controllo e Coordinamento soci, istituito ai sensi dell'art.11 dello Statuto; 2) il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del controllo analogo; 3) i contenuti dei contratti/convenzioni da stipularsi tra la società e i singoli Soci per le attività che saranno affidate e conferite al fine di definire clausole generali e comuni. Il Comitato è composto da un numero di membri pari al numero dei Soci pubblici della Società ovvero dei rappresentanti legali o loro delegati anche in via permanente, rappresenta pertanto la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci e di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e*

*ispettivo, dei Soci sulla Società circa la gestione dei servizi e dell'attività svolta nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Al Comitato spetta in rappresentanza di tutti gli Enti Soci, secondo le competenze attribuitegli dalla presente convenzione e dallo Statuto in particolare: il preventivo e la vincolante approvazione degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società nonché le loro eventuali modificazioni; la verifica dell'adozione e l'applicazione dei Regolamenti previsti ai sensi di legge, il rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente e nonché la verifica dello Stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità della gestione e di conti annuali e infrannuali. Si precisa che le attività del Comitato costituendo esercizio del c.d controllo analogo congiunto, devono essere recepite per quanto di competenza dagli organi della Società in coerenza alla previsione statutaria. I membri del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della Convenzione, precisando che ai medesimi non sono attribuiti compensi per lo svolgimento delle funzioni. Ai fini della validità delle sedute, si rileva che le deliberazioni del Comitato sono assunte in spirito di leale collaborazione, ricercando l'unanimità dei consensi. Laddove non sia possibile raggiungere l'unanimità, il Comitato delibera con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale della società nonché la maggioranza assoluta del numero degli Enti in SUSTENIA, ai sensi dell'art 6 della Convenzione".*

Inoltre, la Sezione in sede di analisi della documentazione trasmessa, ha positivamente riscontrato le intervenute modifiche Statutarie, al riguardo si riporta quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto dedicato al controllo analogo:

*"1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, i Soci pubblici partecipanti esercitano poteri di direzione e coordinamento e supervisione dell'attività della Società con le modalità definite nell'apposita Convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 da stipularsi tra i Soci medesimi. La Società è soggetta congiuntamente da tutti i Soci affidanti i servizi ad un "controllo analogo" a quello da questi esercitato sui propri uffici/servizi. Tale controllo analogo congiunto di tutti gli Enti Soci viene esercitato mediante il Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci, istituito e disciplinato dalla citata Convenzione, nonché attraverso gli adempimenti e i flussi informativi che la Società deve garantire a ciascun Socio. Ogni Socio pertanto esercita nei confronti della Società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal predetto Comitato. Le deliberazioni del Comitato devono essere recepite per quanto di rispettiva competenza dagli organi della Società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato sono tenuti*

*a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.*

*2. La Società svolge la propria attività nel rispetto delle norme dei principi di affidamento ad Enti in house providing del D. Lgs 175/2016 nonché dell'art. 7 ai sensi dell'art 16 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 3, comma 1, lett. e) dell'allegato 1.1 al medesimo decreto 36.*

*3. La Società in particolare pone in discussione e in approvazione presso il Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci:*

*gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività,*

*- il piano industriale e sue eventuali modificazioni,*

*- il budget economico e patrimoniale,*

*- il bilancio d'esercizio,*

*- la nomina degli organi,*

*-una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi nonché ogni operazione di rilievo richiesta.*

*Tali atti e quelli di competenza dell'Assemblea possono esse-re deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento dei Soci. In ogni caso le concrete modalità di controllo vengono esplicitate nella citata Convenzione.*

*4. Anche a prescindere dagli obblighi, è consentito a ciascun ente pubblico Socio il diritto di domandare - sia nell'Assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima. L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società.*

*5. I Soci hanno il diritto, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sono titolari, di disporre delle ispezioni nonché di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ai fini dell'espletamento del controllo analogo.*

*6. Le disposizioni del presente statuto, relative alla formazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci.*

*7. In caso di ammissione di nuovi Soci, i medesimi dovranno necessariamente aderire alla Convenzione sul controllo analogo, di cui al comma 1 del presente articolo".*

Sulla base di quanto sopra rappresentato, la Sezione ritiene superate i rilievi evidenziati nella propria deliberazione n. 70/2021/PASP.

Passando all'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue. Al quesito "**A.1** *La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 TUSP)?*", l'Ente risponde affermativamente specificando che: "*Sustenia è una società a responsabilità limitata regolarmente costituita*" Al quesito "**A.2** *La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)*", l'Ente risponde affermativamente ed aggiungendo: "*Art. 2) dello Statuto di Sustenia S.r.l. 1. La Società, che persegue finalità di interesse pubblico, ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servizi pubblici locali in favore degli Enti locali soci: a) valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica; b) progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi; c) valutazione e monitoraggio degli impatti ambientali; d) promozione e valorizzazione degli aspetti agroambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio; e) progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi; f) informazione, divulgazione, comunicazione ed educazione ambientale; g) organizzazione e gestione di eventi su tematiche ambientali; h) progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità; i) valutazione e sviluppo di progetti in tema di energia e mobilità sostenibili. 2. L'erogazione di servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli Enti locali. 3. La società potrà espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo...( ) La Società fornisce servizi tecnici professionali e qualificati su temi ambientali per favorire una gestione sostenibile del territorio a supporto della pubblica amministrazione*". Al quesito "**A.3** *La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?*", l'Ente risponde affermativamente alle seguenti ipotesi: "*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*"; *autoproduzione*

di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; specificando che: "la Società svolge servizi di interesse generale di cui alla lettera a) e di autoproduzione di beni servizi strumentali all'Ente, di cui alla lett .d), come si evince dall'art. 2 dello Statuto, comma 1 e comma 3. I servizi per la Città metropolitana sono inquadrati nel comma 3 in quanto sono appaltati e pagati. In sintesi, la Società fornisce servizi tecnici professionali e qualificati su temi ambientali per favorire una gestione sostenibile del territorio a supporto della pubblica amministrazione", e che l'attività svolta attiene a: "attività a) tutela, riqualificazione, gestione e fruizione di aree di riequilibrio ecologico (L.R. 6/2005) della pianura bolognese e dell'ambiente in generale, la cui utilità è diretta a vantaggio della collettività, come precisato dalla Corte Costituzionale (es. Sentenza n. 8 del 22-7-2004 che qualifica l'ambiente come valore costituzionalmente protetto e rientrante nei servizi indivisibili) (così valutato dagli attuali soci di Sustenia) attività d) produzione di servizi strumentali relativamente a riqualificazione di aree verdi pubbliche per l'incremento della biodiversità e la tutela di habitat e specie, promozione e fruizione di aree protette e di itinerari e percorsi ciclo-turistici, gestione di uffici informativi e della relativa comunicazione." Al quesito "A.4 a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?", l'Ente risponde affermativamente ad entrambi specificando che "La Società realizza la parte prevalente della propria attività con i Soci, come previsto dall'art.1, comma 4, dello Statuto". Al quesito "A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)", l'Ente risponde affermativamente specificando che: "Sustenia non ha partecipazioni in Società" La Sezione prende atto delle risposte fornite dall'Ente istante.

#### **6.7 Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio**

**affidato (o da affidare)** In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come “[...] lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi”. Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che “In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”. In punto di motivazione all’acquisizione della partecipazione, in delibera consiliare n. 48/2024 l’istante, in riferimento al criterio in esame, evidenzia che “per la Città metropolitana sussiste la convenienza dell’adozione del modello societario a cui si intende aderire, che è funzionale al raggiungimento dell’interesse pubblico da perseguire. È reputato strategico il perseguimento di finalità di condiviso interesse interistituzionale. L’attività da svolgere è compatibile con il modello societario individuato, anche in alternativa a collaborazioni di stampo pubblicistico (riferimento specifico accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90), con particolare riferimento alla convenzione Ciclovia del Sole, Regione e Città metropolitana di Bologna per la gestione e manutenzione del tracciato Mirandola-Osteria Nuova e delle aree verdi, che suddivide le attività tra i comuni competenti per territorio, che pur ritenendola uno strumento importante su cui puntare anche per lo sviluppo turistico, non ha dato risultati all’altezza delle elevate aspettative che richiede un’infrastruttura a forte valenza turistica, in termini di uniformità e adeguatezza anche naturalistica degli interventi. Anche l’esito delle recenti gestioni (affidamento diretto tramite Accordo Quadro neve e verde e affidamento tramite

*Soggetto Aggregatore) si sono rilevati al di sotto delle aspettative. Infatti la gestione tramite Accordo Quadro neve verde si è rivelata costosa soprattutto in termini di controllo ed indirizzo della spesa a causa dell'integrazione solo parziale dei servizi; l'adesione al Soggetto Aggregatore ha risolto il problema del costo e dell'indirizzo, ma ha conservato la problematica del controllo (che qui si affida a SUSTENIA mantenendone l'esecutore fino a scadenza contrattuale) ed ha positivamente evidenziato la possibilità di spazi economici per un incremento della qualità tramite l'affidamento di ulteriori servizi accessori non previsti nel Soggetto Aggregatore. Diventa pertanto necessario affidare non solo il "servizio" ma il "concetto di servizio" ad un soggetto specializzato che intenda il servizio vero e proprio come strumentale al raggiungimento dell'obiettivo "qualitativo primario", che rientra nella competenza e nell'esperienza di SUSTENIA che ha avuto modo di dimostrare. (... )Si dà inoltre atto che l'assunzione di una partecipazione in SUSTENIA non determina processi di riorganizzazione interna o processi di mobilità o trasferimento del personale dell'Ente o rideterminazione della Pianta Organica, come risulta dalla relazione sottoscritta dal Dirigente del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie e dalla dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione in atti al PG 31789/2024 che è stata trasmessa ai Revisori dell'Ente per gli adempimenti di cui al comma 32 e ss., art. 3, L.244/2007. E' stato precisato che le prestazioni e i servizi che potranno essere affidati a SUSTENIA esulano dall'attività ordinaria del personale della Città metropolitana di Bologna e pertanto, in assenza del collegamento con SUSTENIA l'acquisizione delle specifiche competenze comporterebbe per la Città metropolitana il necessario ricorso a contratti di appalto sul mercato per la ricerca delle medesime competenze. Ciò avverrebbe in assenza del valore aggiunto derivante dalla expertise specialistica SUSTENIA nascente non solo dalle competenze consolidate come impresa, ma anche dalle possibili sinergie tra i 2 soggetti. In ogni caso si rileva che la società ha una struttura organizzativa che è in corso di implementazione ed ha approvato un piano di rafforzamento organizzativo, come si evince dal business plan 2024-2026. Si rammenta che per l'analisi sulla convenienza economica ci si è avvalsi anche dei parametri indicati dall'art. 20 del Testo Unico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e si dà atto che: la partecipazione societaria, rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. a) e precisamente nell'art. 4, comma 2 lett. a) e lett. d), come previamente precisato; il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b): 4 dipendenti a fronte di un Amministratore Unico; la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SUSTENIA (art. 20, comma 2, lett. c), come si evince dalle*

*ricognizioni sulle partecipate effettuate annualmente ai sensi del Testo Unico, regolarmente inviate alla Corte dei Conti e pubblicate nella sezione Trasparenza dell'Ente e dal Bilancio consolidato 2022, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n 33 dell'11/10/2023, anch' esso regolarmente pubblicato nella sezione trasparenza dell'Ente; allo stato non si ravvisa la necessità di aggregare ad altre società cui la Città Metropolitana partecipa, a SUSTENIA, posto che le stesse operano in settori disomogenei (art. 20, comma 2, lett. g); non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f): gli Amministratori Unici che si sono susseguiti nel tempo fino ad oggi nonché i Soci hanno strettamente monitorato la gestione della società, con un attento governo dei costi e in particolare del costo del personale (attualmente ha 4 dipendenti, di cui nessun dirigente). La società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione, anche in relazione alla tipologia di società, come peraltro è confermato dai risultati netti di gestione finora raggiunti, mantenendo non solo un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi ma una cura e impegno all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente tutelare la redditività ed i flussi di cassa attesi nei prossimi esercizi. Anche se tutti gli attuali soci hanno effettuato il mantenimento della partecipazione senza necessità di interventi devono comunque per buona regola tenere sempre alta l'attenzione, al fine delle eventuali ripercussioni sui propri bilanci; nei tre esercizi precedenti la società non ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 20 comma 2, lett. d), coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies: come già rilevato SUSTENIA, a seguito dell'ingresso della Città metropolitana, potrà integrare il fatturato della società portandolo a oltre 1 milione nel corso del triennio 2024-2026. Con riguardo all'evoluzione prevedibile della gestione si rileva che la gestione della Società è principalmente legata all'attività affidata dai Soci e dai terzi non soci e in particolare all'integrazione del fatturato da parte della Città metropolitana per rendere l'attività della società in piena conformità con i requisiti richiesti dal D.Lgs. 175/2016 e pertanto, salvo cambiamenti, si può sostenere che gli esercizi successivi al 2023 possano ricalcare l'andamento economico maturato negli esercizi precedenti in linea con il business plan, con la previsione di risultati in utile. Si può quindi affermare che la società presenta una gestione economica positiva e con l'integrazione del fatturato, così come proposto dalla Città metropolitana, sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo e che consentono e confermano l'intendimento della Città metropolitana medesima di aderire alla società, impegnandosi sin d'ora a promuovere con gli altri soci, anche alla luce di un ampliamento del fatturato (e di eventuale allargamento della compagine sociale) un miglioramento del modello organizzativo, con adeguamenti di struttura e*

*amministrativi, anche con riferimento ad ulteriori strumenti di monitoraggio e controllo maggiormente conformi con le disposizioni normative vigenti e gli orientamenti della giurisprudenza". Per l'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) "convenienza economica e sostenibilità finanziaria", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.9.*

**6.8 Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)**

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*. Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire. In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano *"fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità*

economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato". Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016", la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione un precipuo questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C" e sono in n. 10. L'amministrazione istante procede alla compilazione dei suddetti 10 quesiti attinenti al criterio della sostenibilità finanziaria. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue. **Quesito C.1** C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano? L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "La società ha redatto il business plan, allegato sub 6) all'atto deliberativo, il quale non è stato asseverato in quanto Sustenia non rientra tra i gestori di servizi pubblici locali a rete e non è pertanto tenuta alla asseverazione dei business plan ". Nel Business Plan Triennale 2024-2026, datato dicembre 2023, si evince che elementi centrali e vincolanti la realizzazione e piena attuazione del Piano di Sviluppo sono: "✓ Il buon esito del percorso di ingresso societario della Città Metropolitana di Bologna con quale è avviato ormai da diversi anni un percorso di confronto che sta trovando nel corso di questi ultimi mesi grande concretezza e ci porta a poter ricomprendere nel presente Business Plan elementi puntuali propri del confronto e lavoro in essere con lo stesso Ente; ✓ l'avvio di un percorso di assunzioni dirette già dal 2024 da parte di Sustenia con l'obiettivo di dotarsi in pianta organica di adeguate figure professionali che

possano garantire un adeguato assetto organizzativo proporzionale al percorso di crescita proposto." Per quanto attiene al conto economico, viene riferito attraverso il piano che: "Il considerevole aumento di ricavi, che porterà già dal 2024 al superamento del milione di fatturato, è legato ad un graduale aumento diffuso di tutte le aree di attività ma in particolare all'area «progettazione e verde» dove si concentreranno la maggior parte dei servizi ed attività che si valuta verranno affidate a Sustenia da parte di Città Metropolitana di Bologna. Il considerevole aumento dei costi di personale è dettato dalla proposta di avviare, già dal 2024, un piano assunzioni con contratti subordinati a tempo determinato di n° 9 figure, che si andrebbero ad aggiungere ai 4 dipendenti già in organico. Sono state inserite con una «codifica» non propria delle voci di costo di un bilancio due voci inerenti l'esternalizzazione di una parte dei nuovi servizi che si intenderebbe sviluppare nell'area verde e zanzare. Per le restanti voci di costo, sono stati considerati aumenti diffusi ponderati e proporzionali alla considerevole crescita dimensionale dell'attività. **Quesito C.2** C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)? L'Ente istante risponde affermativamente aggiungendo: "Vedi business plan in cui è previsto un risultato positivo per tutto il triennio". Si rappresentano nelle tabelle che seguono i dati delle proiezioni di Conto economico che emergono dal Business Plan 2024-2026:

**Tavola n. 2**

	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
<b>RICAVI</b>			
RICAVI DELLE VENDITE e DELLE PRESTAZIONI	1.182.981,95 €	1.172.747,77 €	1.130.115,78 €
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.182.981,95 €</b>	<b>1.172.747,77 €</b>	<b>1.130.115,78 €</b>
<b>COSTI</b>			
materie prime, consumi, merci,...	65.707,20 €	85.419,36 €	102.503,23 €
Servizi	257.890,07 €	234.549,55 €	203.420,84 €
esternalizzazione appalti verde	321.534,49 €	293.186,94 €	248.625,47 €
esternalizzazione appalti zanzare	58.000,00 €	74.000,00 €	77.700,00 €
godimento beni di terzi			
Personale	419.367,10 €	415.739,08 €	395.540,52 €
ammortamenti e svalutazioni	4.680,00 €	6.084,00 €	7.909,20 €

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci/ALTRI ACCANTONAMENTI	3.996,00 €	5.194,80 €	6.753,24 €
oneri diversi di gestione	15.300,00 €	19.890,00 €	25.857,00 €
<b>TOTALE COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>1.146.474,86 €</b>	<b>1.134.063,74 €</b>	<b>1.068.309,51 €</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	36.507,09 €	38.684,03 €	61.806,27 €
altri proventi finanziari			
interessi e altri oneri finanziari			
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		- €	- €
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.146.474,86 €</b>	<b>1.134.063,74 €</b>	<b>1.068.309,51 €</b>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	36.507,09 €	38.684,03 €	61.806,27 €
IMPOSTE	3.240,00 €	4.212,00 €	5.475,60 €
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>33.267,09 €</b>	<b>34.472,03 €</b>	<b>56.330,67 €</b>

**Quesito C.3** *C.3. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi*

*di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.)* L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "L'Amministratore Unico redige annualmente una relazione dettagliata sul rischio di impresa di cui sono informati i Soci, che è pubblicata sul sito web della società insieme al consuntivo dell'esercizio di riferimento". Al riguardo, nella relazione sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e sull'implementazione degli strumenti di governo societario al 31/12/2022, vengono rilevati i seguenti rischi: 1) rischi connessi alla normativa societaria, il rischio principale alla continuità aziendale è rappresentato dalla mancata soluzione, a livello normativo o di altro tipo, del limite quantitativo di un milione di Euro stabilito dal D. Lgs. 175/2016 (TUSP), come condizione per il mantenimento della partecipazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 2) rischi connessi alla dinamica dei costi e dei prezzi, legati al riaccutizzarsi delle crisi e a una diminuita capacità degli Enti soci di affidare lavori alla partecipata in conseguenza di una ridotta capacità di spesa, con particolare riferimento all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e degli alimenti, riconducibile in massima parte al conflitto tra Russia e Ucraina, impattante pesantemente sui bilanci dei Comuni e sulle famiglie 3) rischi connessi alla prosecuzione delle attività di promozione turistica, evidenziando che l'attività svolta in extraBO nell'ultimo triennio da SUSTENIA ha sopperito il venir

meno dei contributi per ricerca e sviluppo e costituisce un supporto importante al bilancio della società. SUSTENIA si è candidata a continuare questa esperienza ma occorrerà riflettere su come consolidare questa attività con adeguamenti di struttura e amministrativi; 4) rischi connessi alla pianta organica, ad oggi l'organico di SUSTENIA è formato da 4 dipendenti totali e da 14 collaboratori esterni, di cui si avvale la società. **Quesito C.4** C.4. La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.) L'Ente istante risponde affermativamente e segnala che "dal 2015 ad oggi i risultati sono sempre stati positivi come risulta anche dal Business Plan, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, del TUSP." **Quesito C.5** C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.) L'Ente istante risponde affermativamente e segnala che "La società è stata capace di far fronte con le proprie entrate alle passività, visto i risultati raggiunti". **Quesito C.6** C.6. L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici? In caso di risposta affermativa fornire i dati. L'Ente istante risponde negativamente segnalando "Si rimanda al documento "Analisi bilancio" allegato sub 5) in cui sono contenute le indicizzazioni". **Quesito C.7** C.7. Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lettera a Codice della Crisi d'Impresa) L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "E' stata acquisita certificazione dalla Società, di cui al PG n. 31883/2024". **Quesito C.8** C.8. Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lettera b Codice della Crisi d'Impresa). L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "E' stata acquisita certificazione dalla Società, di cui al PG n. 31883/2024". Al riguardo, dai bilanci di esercizio 2022 e 2023 trasmessi dalla Città Metropolitana di Bologna, si ricavano i prospetti che seguono che forniscono il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dei rispettivi anni nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

### Tavola n. 3

#### Debiti divisi per categoria - Bilancio al 31/12/2023

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	69.228	-15.755	53.473
Debiti previdenziali	12.352	260	12.612
Vs. personale ed autonomi	32.823	-595	32.228
Verso Erario	0	2.221	2.221
Verso banche	0	236	236

#### Debiti divisi per categoria - Bilancio al 31/12/2022

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	67.471	1.757	69.228
Debiti previdenziali	11.304	1.048	12.352
Vs. personale ed autonomi	27.079	5.744	32.823
Debiti diversi	0	325	325
<b>Totale debiti</b>	<b>105.854</b>	<b>8.874</b>	<b>114.728</b>

Si attesta, inoltre, che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n. 6 del Codice civile. **Quesito C.9** C.9. *Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 c. 4 lettera c) Codice della Crisi d'Impresa)?* L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "Non esistono esposizioni nei confronti delle banche, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, il 2022, e dal Documento di "Analisi di bilancio" allegato sub 5) al presente atto". **Quesito C.10** C.10. *Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa? Indicare quali nel campo note* L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "E' stata acquisita certificazione dalla Società, di cui al PG n. 31883/2024". Sempre in punto di motivazione in riferimento sempre al criterio della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, nella deliberazione 48/2024 l'Ente dà atto come Sustenia: "- Dal punto di vista oggettivo gli andamenti economici della società non solo dell'ultimo triennio ma anche dal 2017 ad oggi dimostrano che la società non si trova in situazione di perdita strutturata e pertanto non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche per il triennio a venire, come si evince dal business plan allegato. Gli utili non sono mai stati distribuiti, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società, dato fondamentale per verificare la solidità della società. SUSTENIA, tenuto anche conto che è una società a responsabilità limitata e non una società per azioni, ha un capitale sociale di Euro 34.907,00, rimasto invariato dal 2015 ad oggi, a fronte di un patrimonio netto che invece ha registrato un importante incremento nel periodo di analisi, grazie ai risultati positivi della società, evidenziando che nel periodo 2015-2022 il patrimonio netto è quindi cresciuto di oltre 124 mila Euro ed al 31/12/22 aveva una incidenza pari al 47% su volume di attività e del 48% sul totale costi. L'incidenza del patrimonio netto sul totale delle attività (ovvero sulle fonti di

finanziamento), essendo pari al 52,81% denota che la società ha una buona solidità patrimoniale in quanto la sua struttura può contare su una prevalenza di mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi (finanziamenti esterni - vs banche ); ciò è dimostrato dal documento di stato patrimoniale riclassificato, dal quale si evince che la società non ha debiti finanziari nell'ultimo biennio né a breve né a lungo termine, oltre quelli relativi all'operatività corrente ovvero verso i fornitori, ed è per questo che la sua struttura finanziaria risulta indipendente rispetto ad obblighi contrattuali derivante da soggetti terzi e quindi non necessita di ricorso a finanziamenti esterni. Gli oneri finanziari, pari a Euro 453,00, sono molto contenuti, rappresentando lo 0,09% del fatturato 2022, pari a Euro 498.321,00 e la posizione finanziaria netta è positiva nel triennio precedente, come si evince dal documento "Analisi di bilancio" allegato sub 5). La Società inoltre non ha mai chiesto finanziamenti ai soci, né anticipazioni di liquidità, né rilascio di garanzie e né le ha concesse. Tra suoi compiti primari vi è il costante monitoraggio del livello di indebitamento aziendale. Gli indicatori di redditività sono in miglioramento e sono positivi con particolare riferimento all'ultimo biennio. Si precisa che comunque la redditività registra un andamento altalenante non in linea con l'andamento dei ricavi, non vi è quindi sempre stata una correlazione tra maggiori ricavi e maggiore redditività. Si rileva comunque che nel corso degli ultimi 3 esercizi i ricavi sono sostanzialmente stabili, alternano infatti dei cali contenuti a delle crescite altrettanto contenute. Anche il reddito operativo è positivo nell'ultimo biennio, che trova conferma anche nella proposta di bilancio 2023".

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, in primis si richiama la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che "[...] l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica". In punto, l'amministrazione istante nella deliberazione consiliare indica che "si ritiene sul versante soggettivo che per lo strategico investimento relativo alla sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale, pari, come già evidenziato a complessive Euro 3.133,45, l'Ente Città metropolitana dispone di mezzi propri, i cui oneri saranno finanziati con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2024-2026. In base agli accordi intercorsi con la società, trattandosi di una società in house, l'acquisto potrà avvenire a valore nominale senza sovrapprezzo, mediante acquisto della quota di dismissione della partecipazione, mediante recesso, da parte del Comune di San Giorgio di Piano, pari allo 8,9765% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 34.907,00, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dal D. Lgs 175/2016. Si dà atto che tali risorse finanziarie saranno disponibili con la prossima

*variazione di bilancio - proposta 1863/2024, posta in approvazione nella medesima seduta relativa alla proposta Consiliare del 29 maggio p.v. di adesione alla Società SUSTENIA S.r.l. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, si evidenzia che la cifra investita dall'Ente è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Città metropolitana intende perseguire nel proprio programma. Lo stesso dicasi per gli affidamenti che la Città metropolitana ritiene di effettuare a SUSTENIA, pari a complessivi Euro 1.491.951,19 nel triennio 2024 -2026. A questi vanno comunque aggiunti quelli relativi all'annualità 2027, pari a Euro 271.121,72, precisando che tale importo è necessario prevederlo fin d'ora a sostegno del business plan progettato. Per fare questo, essendo detta annualità oltre l'orizzonte temporale del triennio di Bilancio in corso, che termina nel 2026, si provvederà con la richiesta della relativa autorizzazione del Consiglio metropolitano. A fronte di tali impieghi di risorse proprie, l'Ente non si espone comunque a rischi di difficoltà finanziaria e risulta compatibile con il profilo organizzativo dell'Ente medesimo in relazione alle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato. Si tratta di una partecipazione di minoranza a fronte della quale si prospettano elevati benefici per l'Ente e per il territorio metropolitano in relazione all'attività svolta e alla qualità del servizio che si compone di funzioni altamente tecniche, non facilmente delegabili a soggetti esterni dell'amministrazione".*

#### **6.9 Check list di cui alla lett. "B convenienza economica e sostenibilità finanziaria".**

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue. **Quesito B.1** *B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti? L'Ente istante risponde affermativamente segnalando "Vedi Business Plan 2024-2026 allegato sub) 6 al presente atto: il documento intende descrivere e delineare le principali linee strategiche per lo sviluppo futuro del business di Sustenia. Si intende poi andare a verificare la ricaduta che tali sviluppi potranno avere nel triennio 2024 - 2026 da un punto di vista economico, finanziario e patrimoniale. Infine l'intento è quello di andare a ricomprendere in questo documento quali debbano essere le azioni da mettere in atto per poter garantire alla società un adeguato assetto organizzativo congruo rispetto alle direttrici di crescita."* **Quesito B.2** *B.2 Per*

la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva? L'Ente istante risponde affermativamente segnalando "Vedi Business Plan 2024-2026: la determinazione dei ricavi e dei costi contempla l'ingresso in seno alla compagine di Sustenia della Città metropolitana di Bologna." **Quesito B.3** B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica). L'Ente istante risponde positivamente segnalando che "Il Piano si compone di tre annualità: 2024 -2026" **Quesito B.4** B.4 Approvazione. a) Il Piano è stato formalmente approvato? b) Da quale organo? c) a quando risale l'approvazione del Piano? L'Ente risponde affermativamente segnalando "Assemblea dei Soci di Sustenia del 14/12/2023." **Quesito B.5** B.5 Credibilità e strategia del piano a) Il piano appare credibile? L'Ente risponde positivamente. b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare? L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "Il Piano riflette la natura di società in house providing di Sustenia, la quale si distingue per un attento presidio dei costi di produzione rispettosa dei criteri economicità/qualità. Le strategie di intervento sono chiare e le iniziative rientrano nelle finalità di pertinenza degli Enti Locali soci e quindi anche della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Tusp e pertanto le stesse stesse sono state sviluppate in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate ai medesimi Enti. L'affidamento dei servizi della Città metropolitana a Sustenia, nel triennio considerato dal Piano, contribuiranno all'integrazione del fatturato necessario a raggiungere il tetto di un milione di Euro, in linea con quanto richiesto dall'art. 20), comma 2, lett. d) del Tusp. " L'Ente risponde positivamente. **Quesito B.6** B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "Il Piano prevede un business plan per il triennio 2024-2026. Tale piano è stato redatto considerando l'entrata nell'assetto societario di Città Metropolitana. Non sono stati effettuati stress test. Il business è stato costruito considerando eventuali rischi di natura interna. C'è da considerare che essendo una società in-house non è assoggettata in misura notevole alle variabili di mercato. Inoltre, avendo dei vincoli imposti dalla normativa sullo sviluppo del fatturato non è esposta sotto l'aspetto finanziario. Sustenia nel corso degli anni si è sempre autofinanziata e non è mai ricorso al credito di istituti bancari. ". **Quesito B.7** B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "La

*partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative".* **Quesito B.8** *B.8 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "La società dispone di risorse chiave e si avvale anche di collaboratori esterni. Attualmente dispone di n. 18 unità, di cui n. 4 dipendenti e n. 14 collaboratori e in vista dell'ampliamento del fatturato si è posta l'obiettivo di un rafforzamento strutturale, come si evince dal business plan allegato, il quale prevede un Piano assunzioni che, attraverso apposito bando pubblico, porti all'assunzione di n° 9 figure nel corso del 2024. Si precisa che, l'Amministratore Unico, con propria decisione n. 24/2024 del 10 aprile 2024, ha valutato l'opportunità di rivedere il piano assunzionale 2024 in via prudenziale, prevedendo una riduzione del numero di assunzioni da ricomprendere nell'avviso di selezione pubblica, passando da n° 9 assunzioni a n° 7 assunzioni, nelle more della definizione della data di ingresso di Città Metropolitana e del conseguente avvio di nuove attività e servizi. Le due assunzioni verranno rivalutate nell'ambito del piano assunzioni 2025, che sarà approvato dall'Assemblea. Si tratta in ogni caso di figure assunte con contratto subordinato a tempo determinato. Eventuali stabilizzazioni verranno valutate solo a partire dagli esercizi successivi.".* **Quesito B.9** *B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "La società, in sede di approvazione di bilancio, effettua un'analisi del bilancio, procedendo a riclassificazione con dati comparati con i dati di bilancio degli ultimi cinque anni. Vengono analizzati i maggiori indici fra cui PFN ed Ebitda".* **Quesito B.10** *B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi. L'Ente risponde affermativamente.* **Quesito B.11** *B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo? L'Ente risponde negativamente segnalando: "Il rendiconto finanziario è obbligatorio per coloro che redigono il bilancio di esercizio ordinario e non quello in forma abbreviata come quello di Sustenia in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile."* **Quesito B.12** *B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di*

chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano? L'Ente risponde affermativamente segnalando: " Preliminarmente si rileva che i bilanci intermedi sono redatti per: — eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile; — utilità d'informazione; — esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno. Tenuto conto della dimensione della Società, la stessa redige periodicamente bilanci intermedi con una composizione semplificata e precisamente con rappresentazione del solo aspetto economico, per utilità di informazione e monitoraggio interno, utilizzati anche in occasione delle verifiche a cura del revisore della Società. Con riferimento al business plan si precisa che è stato utilizzato come anno base di riferimento il preconsuntivo relativo all'esercizio 2023. A partire dai dati di bilancio 2023 si sono quindi proiettate sugli esercizi 2024-2026 le ricadute di natura economica date dallo sviluppo delle attività considerate." **Quesito B.13** B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile? L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti segnalando "La risposta è affermativa sia per la domanda a) che per la domanda b). La società tramite il revisore assevera la situazione crediti e debiti nei confronti degli Enti Soci, così come disposto dalla normativa vigente. Gli altri debiti sono di modesto importo e sono monitorati. Nel piano predisposto sono indicati in modo puntuale i debiti persistenti." **Quesito B.14** B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento". **Quesito B.15** B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo? L'Ente risponde segnalando: "Il business plan presentato prevede un aumento del fatturato che tra il 2023 ed il 2024 raddoppierà. Le previsioni effettuate presentano un fatturato per il 2024 leggermente superiore al milione di Euro e avrà un andamento regolare per il 2025 e 2026, mantenendosi sempre sopra il milione di Euro senza però subire ulteriori contraccolpi sia in diminuzione che in grande crescita. Gli incrementi importanti preventivati per il 2024 sono risultanti da accordi ormai definitivi intercorsi con Città Metropolitana di Bologna. Tale situazione permette di far fronte a qualsiasi necessità finanziaria che la società potrebbe avere e produce un risultato positivo i termini reddituali." **Quesito B.16** B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei

cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? L'Ente risponde affermativamente segnalando: "Attualmente il valore contabile dei cespiti è pari ad Euro 6.900,00. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. Rispetto alla domanda b): non ricorre la fattispecie." **Quesito B.17** B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano e disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? L'Ente risponde negativamente segnalando: "Sustenia, essendo un società in house, presta la propria attività per oltre l'80% nello svolgimento dei compiti affidati essenzialmente dai propri Enti locali soci. In ragione di ciò è da ritenersi che Sustenia presenta un rischio di credito minimo. Infatti i crediti nel corso degli anni sono risultati sempre esigibili. In deroga all'art 2426 c.c. i crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 bis c.c. Nella rappresentazione dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2022, i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo sono di modestissimo valore e sono pari a Euro 3.162,00, in riduzione peraltro rispetto all'esercizio 2021 in cui erano pari a Euro 3.212,00. Di seguito le categorie di crediti: Valore inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Credito verso clienti 229.117 64.347 293.464 Fondo sval. crediti (8.670) 404 (8.266) Crediti tributari 19.451 546 19.997 Credito verso altri 3.224 256 3.480 Tot. Crediti iscritti nell'attivo circolante 243.122 65.553 308.675." **Quesito B.18** B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi? L'Ente risponde affermativamente indicando "Il DURC - Documento unico di regolarità contributiva - è stato acquisito agli atti, di cui al PG n. 32247/2024." **Quesito B.19** B.19 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? L'Ente risponde affermativamente segnalando che "La Città metropolitana non prevede di rilasciare garanzie e analogamente la società. Nel bilancio 2022 della società sono stati costituiti fondi per rischi e oneri per passività potenziali relative ad imposte e tasse ed a rischi diversi nel rispetto del principio della prudenza. La società ha accantonato i seguenti fondo rischi: - Fondo svalutazione crediti: per Euro 8.266,00; - Fondo imposte e tasse: per Euro 2.572,00; - Fondo rischi diversi: per Euro 10.000,00. Si precisa ulteriormente che alcune attività saranno svolte solo al ricevimento di contributi Regionali, UE e Nazionali dei quali si stanno attendendo esiti definitivi e che esporranno la società solo a fronte del buon esito

degli stessi. Tali finanziamenti non sono tuttavia stati previsti a ricavo nel business plan in quanto elementi non sufficientemente certi, potranno pertanto migliorare eventualmente il dato preventivato dal piano di sviluppo. Il rischio massimo per l'Ente corrisponde all'investimento che si intende effettuare in una società di capitali a responsabilità limitata. L'investimento che genera forniture di servizi complessi, articolati e integrati crea economie di scala e sinergia tra l'Ente e la Società." **Quesito B.20** B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti?

L'Ente risponde negativamente segnalando: "Non esistono Piani precedenti"

**Quesito B.21** B.21 [...] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate? L'Ente risponde affermativamente indicando "Il Piano prevede la stima dei ricavi, dei costi e degli investimenti. Non è stata effettuata una stima delle imposte sul reddito. Rispetto alla domanda a): le proiezioni contenute nel Piano (approvate a dicembre 2023) si basano sui dati di preconsuntivo 2023 della società, essendo ormai verso la fine dell'esercizio, sono stati considerati tali dati molto vicino a quello che sarà il dato di chiusura. Confrontando l'andamento ricavi degli ultimi 4 esercizi, e ricomprendendo anche il previsionale 2023, si evidenzia come i ricavi della società siano di fatto stabili. Si registrano piccoli aumenti seguiti negli anni successivi da piccoli cali che non portano di fatto ad alcuna variazione. Rispetto alla domanda b): a partire dai dati del preconsuntivo 23, si sono quindi proiettate sugli esercizi 24-26 le ricadute di natura economica date dallo sviluppo delle attività della società. Essendo una società in house lo sviluppo del fatturato è dato essenzialmente dall'attività attribuita dai Soci. Il Piano di sviluppo porterà ad una forte crescita dimensionale dell'area "progettazione e verde" che verrà pertanto fortemente potenziata già dall'esercizio 2024. L'ingresso della Città metropolitana consentirà l'incremento del fatturato della Società, per il triennio 2024-2026, assicurato dagli affidamenti in house providing della medesima, specie nell'area "progettazione e verde", anche necessari per integrare il requisito mancante di cui all'art. 20, comma 2, lett d) del D.Lgs 175/2016, motivato anche sulla base di una sana gestione finora perseguita dalla Società e che ne garantiscono la continuità nel tempo della medesima".

**Quesito B.22** B.22 Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato). L'Ente risponde negativamente segnalando "La Società non ritiene occorranza investimenti di mantenimento."

**Quesito B.24** B.24 a) è stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito? b) se sì attraverso quali delle suddette modalità. L'Ente

risponde negativamente segnalando: *“Tenuto conto della dimensione della Società e della tipologia di Società, si rileva che non vi sono debiti finanziari a breve e a medio lungo termine, come risulta dall’ultimo bilancio approvato e dagli indici contenuti nel documento “Analisi di Bilancio”, allegato sub 5) al presente atto.”*

**6.10 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa  
compatibilità dell'operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione:**

In riferimento al parametro in esame in delibera consiliare, l’Ente istante indica che *la Città metropolitana reputa l’acquisizione della quota del capitale sociale in SUSTENIA compatibile con i predetti principi dell’azione amministrativa. La scelta è originata dalla complessiva valutazione operata sull’assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla società stessa con riferimento al modello di governo societario e dai risultati strategici ed operativi, oltre che economico – patrimoniali, conseguiti dalla stessa. Nello specifico la scelta è efficiente in quanto l’amministrazione, utilizza una forma elastica, coerente con la connotazione più spiccatamente personalistica di questo tipo societario di organizzazione, che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione. La flessibilità operativa si traduce in una flessibilità organizzativa e rapidità realizzativa e nella gestione dei progetti che, di volta in volta, i soci decidano di perseguire, con maggiore possibilità di un efficientamento delle procedure ed una maggiore efficacia delle stesse. L’efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l’adeguato impiego delle risorse a disposizione. SUSTENIA, essendo una Società in house, il guadagno è rappresentato dalla dimostrazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione, cioè dall’utilizzo delle limitate risorse economiche, massimizzando i risultati, come si evince dai risultati ottenuti. Per la determinazione del corrispettivo si richiama l’art. 7 del D.Lgs 36/2023, ai sensi del quale si prevede che le pubbliche amministrazioni organizzino autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice dei contratti pubblici e del diritto dell’Unione Europea. Le Amministrazioni possono, dunque, affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, purché nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato adottando un atto motivato in cui venga dato conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, oltre che in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche, anche mediante la*

*comparazione con gli standard di riferimento di Consip S.pA e di altre centrali committenza, nonché con i parametri ufficiali elaborati da enti regionali, nazionali o esteri. In mancanza di tali riferimenti è, inoltre, possibile attuare la comparazione facendo riferimento agli standard del mercato(...)* Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di efficienza, efficacia ed economicità i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità": l'istante inizialmente non procede alla trasmissione della parte del questionario in parola. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità" si rappresenta quanto segue.

**Quesito D.1** *D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo. L'Ente risponde affermativamente segnalando:" Si rimanda alla motivazione del provvedimento allegato, alla Relazione denominata "Analisi di bilancio" dove sono rilevati gli indici di riferimento, alla Relazione informativa e istruttoria dove è contenuta anche una valutazione di congruità economica ai fini degli affidamenti nonché al business plan, tutti allegati al provvedimento medesimo. E' stata comunque effettuata una valutazione complessiva e operata sull'assetto e sui risultati gestionali sempre positivi assicurati dalla società stessa. Si è tenuto conto nella gestione dei progetti, che di volta in volta i soci decidono di perseguire, dei risultati conseguiti rispetto alle risorse impiegate con particolare riferimento alla flessibilità operativa, organizzativa e rapidità realizzativa che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione, con maggiore possibilità di un efficientamento delle procedure ed una maggiore efficacia delle stesse; la possibilità di costruire sinergie tra le diverse attività, massimizzando l'esigenza di coordinamento tra le stesse in tempo reale con conseguente miglioramento dei tempi di intervento; influisce sulla valutazione dell'efficienza anche il mantenimento del controllo degli interventi; la disponibilità di pacchetto unitario di attività correlate; la conoscenza dell'amministrazione pubblica e del territorio che consente rapidità nelle risposte tecniche."*

**Quesito D.2** *D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria? L'Ente istante risponde positivamente segnalando che "Si rimanda alla motivazione del provvedimento allegato, alla Relazione denominata "Analisi di bilancio" dove sono rilevati gli indici di riferimento e alla Relazione informativa e istruttoria. La gestione è efficace giacché permette ai soci di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego delle risorse a*

disposizione. SUSTENIA, essendo una Società in house, il guadagno è rappresentato dalla dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione, cioè dall'utilizzo delle limitate risorse economiche, massimizzando i risultati, come si evince dai risultati ottenuti. Incidono sull'efficacia: la costruzione di azioni integrate, pianificate e coordinate a livello interistituzionale; poiché i soci coincidono sostanzialmente con il luogo in cui operano, le prestazioni vengono garantite con condizioni qualitative simili, applicate con universalità sul territorio indipendentemente dalla redditività delle singole prestazioni; disporre di una struttura tecnica di livello avanzato che fa riferimento a personale specialistico qualificato nelle aree di erogazione dei servizi.; aumentare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati attraverso una costante politica di formazione del personale tecnico, aggiornamento tecnologico e approfondita conoscenza del territorio; adottare tecniche innovative mirate alla salvaguardia ambientale tramite una migliore connessione con la ricerca scientifica".

**Quesito D.3** D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta? L'Ente istante segnala che "Si rimanda alla motivazione del provvedimento allegato, alla Relazione denominata "Analisi di bilancio" dove sono rilevati gli indici di riferimento e alla Relazione informativa e istruttoria dove è contenuta anche una valutazione di congruità economica ai fini degli affidamenti. La decisione è economica poiché permette all'amministrazione di utilizzare in maniera efficiente, le limitate risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato. L'affidamento peraltro di molteplici attività legate tra loro un'unica Società, permette di realizzare economie di scopo, sfruttando le integrazioni operative e gestionali esistenti tra gli stessi settori tecnici e amministrativi. La società è in grado di potenziare la ricerca delle risorse attraverso la partecipazioni a bandi o concorsi di Enti sovraordinati. I costi che riguardano l'attività svolte da Sustenia risultano in linea con il range riscontrabile a mercato, con particolare riferimento al confronto relativo al costo orario aziendale per l'esecuzione di attività corrispondenti o assimilabili (erogazione di attività specialistiche in materie ambientali), sia per quanto riguarda i costi medi delle figure professionali utilizzate per l'esecuzione delle attività, oltre che per il confronto con prezzario informativo del verde rilevate dall'Associazione Assoverde che riguardano anche le attività che svolge Sustenia e che la Città metropolitana intende affidare. Inoltre la società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione, anche in relazione alla tipologia di società, come peraltro è confermato dai risultati netti di gestione finora raggiunti. Si ritiene pertanto che la scelta dell'investimento sia adeguata e in linea con le decisioni assunte in tal senso da tutte le P.A di riferimento". La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

### **6.11 Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese**

In punto di assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'Ente istante nell'atto consiliare dà atto che " *la Città metropolitana non svolge, di norma, attività di concessione di Aiuti di Stato, e pertanto allo stato l'Ente non ha ancora una struttura organizzativa "dedicata" e, qualora necessario sono coinvolti, di volta in volta i Settori competenti e interessati che si avvalgono del relativo personale assegnato. In ogni caso si ritiene che l'acquisizione della partecipazione in SUSTENIA non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese in quanto la Città metropolitana tramite la sua adesione, da un lato, non determina alcun incremento di valore del capitale sociale (restando invariato il numero di quote complessive della Società) e, dall'altro, non versa nella società, peraltro già costituita, risorse finanziarie in alcun modo destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato. Dato atto che l'affidamento diretto di servizi a società qualificate quali in house providing non si pone in contrasto con la disciplina di garanzia della concorrenza, né in relazione ai principi sanciti nel Trattato U.E per le concessioni e la costituzione di partenariati pubblico-privato, né rispetto ai contenuti delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici in quanto tali affidamenti sono assimilabili all'autoproduzione di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie. L'adesione in SUSTENIA è pertanto coerente con il D. Lgs 36/2023 e il D. Lgs 175/2016, che hanno recepito gran parte degli orientamenti espressi in materia della Corte di Giustizia UE. Per le ragioni esposte, non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale. Si dà pertanto atto della compatibilità dell'acquisto di azioni in SUSTENIA con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato".* La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante. In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "F", Parametro della compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5 c. 2 T.U.S.P.), si rappresenta quanto segue.

**Quesito F.1** *F.1 L'amministrazione ha recepito all'interno della propria struttura organizzativa gli indirizzi in tema di "compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"? L'Ente risponde negativamente.*

**Quesito F.2** *F.2 In caso di risposta negativa al quesito 1, indicare nello spazio accanto le motivazioni per il mancato recepimento* L'Ente risponde segnalando che :*" La Città metropolitana di Bologna non svolge, di norma, le attività di concessione di Aiuti di Stato."* **Quesito F.4** *F. 4 L'amministrazione ha creato*

la "struttura" come definita negli indirizzi in tema di "compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"? L'Ente risponde negativamente.

**Quesito F.5** F.5 In caso di risposta negativa al quesito 4, indicare nello spazio accanto le motivazioni L'istante riferisce : "La Città metropolitana di Bologna non ha istituito una struttura "dedicata", per le motivazioni evidenziate al precedente punto F.2 e, qualora necessario, sono coinvolti, di volta in volta, i settori competenti e interessati che si avvalgono del relativo personale assegnato. "

**Quesito F.6** F.6 L'amministrazione ha conformato una propria "Scheda aiuti di Stato" sulla base di quella definita negli indirizzi in tema di "compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"? L'Ente risponde negativamente.

**Quesito F.7** F.7 In caso di risposta negativa al quesito 6, indicare nello spazio accanto le motivazioni L'istante riferisce : "La Città metropolitana di Bologna non ha istituito una struttura "dedicata", per le motivazioni evidenziate al precedente punto F.2 e, qualora necessario, sono coinvolti, di volta in volta, i settori competenti e interessati che si avvalgono del relativo personale assegnato. "

**Quesito F.8** F.8 "L'amministrazione per l'intervento o il programma di attività che intende approvare ha predisposto la "Scheda aiuti di Stato"? L'Ente risponde negativamente.

**Quesito F.9** F.9 In caso di risposta negativa al quesito 8, indicare nello spazio accanto le motivazioni L'istante: "Per la motivazione si rinvia alla risposta di cui al punto F.2. In ogni caso la Città metropolitana tramite la sua adesione a Sustenia S.r.l., quale società in house providing, da un lato, non determina alcun incremento di valore del capitale sociale (restando invariato il numero di quote complessive della Società) e, dall'altro, non versa nella società, peraltro già costituita, risorse finanziarie in alcun modo destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato. Dato atto che l'affidamento diretto di servizi a società qualificate quali in house providing non si pone in contrasto con la disciplina di garanzia della concorrenza, né in relazione ai principi sanciti nel Trattato U.E per le concessioni e la costituzione di partenariati pubblico-privato, né rispetto ai contenuti delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici in quanto tali affidamenti sono assimilabili all'autoproduzione di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie. L'adesione in SUSTENIA è pertanto coerente con il D.Lgs 36/2023 e il D.Lgs 175/2016 che hanno recepito gran parte degli orientamenti espressi in materia della Corte di Giustizia UE. Per le ragioni esposte, non esiste, in assoluto, il presupposto

*affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale in caso di adesione alla Società SUSTENIA S.r.l. "*

**6.12 Art. 20 del T.U.S.P.**

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera "E – art. 20 T.U.S.P.". In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "E – art. 20 T.U.S.P." si rappresenta quanto segue.

**Quesito E.1** *E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?* L'Ente istante risponde negativamente.

Al riguardo, nel più volte citato atto consiliare n. 48/2024 viene indicato che *"la Città metropolitana non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SUSTENIA (art. 20, comma 2, lett. c), come si evince dalle ricognizioni sulle partecipate effettuate annualmente ai sensi del Testo Unico, regolarmente inviate alla Corte dei Conti e pubblicate nella sezione Trasparenza dell'Ente e dal Bilancio consolidato 2022, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n 33 dell'11/10/2023."*

**Quesito E.2** *E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?* L'Ente istante risponde negativamente, specificando che:

*"La società NON è priva di dipendenti. Il numero di dipendenti è SUPERIORE al numero di amministratori."* Nel bilancio esercizio 2023 della società Sustenia s.r.l si rinviene il seguente prospetto nel quale è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

**Tavola n. 4**

Organico	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Impiegati	4	4	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**Quesito E.3** *E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?* L'Ente istante risponde negativamente rinviando all'atto deliberativo nella parte in cui dispone: *"Si dà infatti atto che dal 1° gennaio 2023 è tornato operativo l'obbligo di razionalizzare le società con un fatturato inferiore a 1 milione di Euro, che*

*sembrano essere classificate, ai sensi dell'art 20 del D. Lgs 175/2016, tra le partecipazioni non consentite e devono pertanto essere alienate entro un anno dalla delibera di ricognizione. Per evitare la dismissione, gli Enti soci possono adottare e mantenere la titolarità di partecipazioni in società efficienti ma che conseguono un fatturato minimo previsto dal TUSP, potendo ricorrere le seguenti iniziative: conferire alle società in questione ulteriori servizi idonei ad accrescere le soglie di fatturato per soddisfare i requisiti di legge; promuovere per le medesime società programmi di sviluppo industriale per consentire l'incremento del fatturato richiesto; attivare processi di aggregazione, fusione o incorporazione tra società con oggetto sociale complementare, operanti nella medesima area di territorio. SUSTENIA si trova in tale condizione in quanto il fatturato medio dell'ultimo triennio (2020-2022) è pari a Euro 464.368,00 .Si ritiene opportuno richiamare la delibera della Corte dei Conti, a sezioni riunite n. 19/2020, inerente il referto " Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della Corte dei Conti" in cui si rileva un'ulteriore opzione rispetto alle precedenti, e che la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, del D. Lgs 175/2016 impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento), di differente "razionalizzazione" (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento. Con riferimento a SUSTENIA, sebbene manchi del solo parametro del fatturato, occorre evidenziare che i risultati d'esercizio sono stati sempre chiusi in utile, non si trova quindi in una situazione di perdita strutturata (attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi), i ricavi hanno negli ultimi anni coperto i costi, non ha mai chiesto finanziamenti ai Soci, né anticipazioni di liquidità e né garanzie, non ha un indebitamento bancario, il mantenimento per gli attuali Soci nella società è stato sempre considerato indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, come si evince dai rispettivi Piani di*

razionalizzazione e pertanto vi è quindi compatibilità con il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. SUSTENIA, a seguito dell'ingresso della Città metropolitana potrà incrementare il fatturato portandolo a oltre 1 milione e garantito tale nel triennio 2024-2026, come dall'allegato business plan, e in tal caso la società avrà integrato per il futuro prossimo la condizione necessaria di cui all' art. 20, che garantirà la continuità dell'attività ed eviterà l'adozione di azioni di razionalizzazione da parte degli attuali Soci e nel contempo consentirà agli Enti locali, che attualmente affidano, rientrando nel 20% del fatturato, di valutare l'ingresso nella società e a quelli che già avevano avviato il percorso ma successivamente sospeso per mancanza di un requisito normativo, di portarlo al termine con una maggiore consapevolezza sullo sviluppo futuro della Società. " **Quesito E.4** E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento? L'Ente istante risponde negativamente. **Quesito E.5** E. 5 La società oggetto di investimento a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti? L'Ente istante risponde negativamente segnalando "I risultati dal 2015 ad oggi sono sempre stati positivi." B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale? L'Ente istante risponde positivamente segnalando "Come già rilevato Sustenia ha tra i suoi oggetti statutari la tutela, riqualificazione, gestione e fruizione di aree di riequilibrio ecologico (L.R. 6/2005) della pianura bolognese e dell'ambiente in generale, la cui utilità è diretta a vantaggio della collettività, come precisato dalla Corte Costituzionale (es. Sentenza n. 8 del 22-7-2004 che qualifica l'ambiente come valore costituzionalmente protetto e rientrante nei servizi indivisibili ma al contempo come già evidenziato ai precedenti punti A.2e A.3 svolge anche servizi strumentali". La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

### **6.13 Consultazione pubblica e parere dell'organo di revisione**

Con la più volte citata deliberazione n. 32/2023 la Sezione ha predisposto quesiti anche concernenti gli aspetti riguardanti la consultazione pubblica della decisione e l'acquisizione del parere del Revisore dei Conti. **Quesito G.1** G.1 L'Ente ha sottoposto lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica? (art. 5, comma 2, Tusp). Se sì in base a quale norma statutaria? L'Ente risponde affermativamente segnalando: " In assenza di apposita disposizione statutaria, la consultazione pubblica è effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Tusp, con modalità tali che assicurino la più ampia partecipazione e al contempo trasparenza. L' Avviso informativo è pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Avvisi e concorsi." **Quesito G.2** G.2 L'organo di revisione ha espresso il suo parere preventivo in modo esauriente e completo

*in ordine a tutti i parametri contemplati dall'art. 5 del Tusp, valutando la completezza dell'istruttoria compiuta dall'ente secondo le indicazioni della Corte? L'Ente risponde positivamente segnalando che: " La delibera di consiglio metropolitano di acquisizione di una quota nella Società Sustenia S.r.l. è inviata all'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del Tuel per l'espressione di parere."*

Dalla lettura della deliberazione consiliare, emerge che la proposta è stata inviata al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art.239 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 e che ha espresso parere favorevole in data 28/05/2024 PG n. 36023, trasmesso alla Sezione. La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

## **7.Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio, sulla base della documentazione prodotta dall'Ente, ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. l'acquisizione della quota di partecipazione societaria da parte della Città Metropolitana di Bologna (BO) nella società Sustenia S.r.l.;

## **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motiva, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa elementi ostativi all'acquisizione della quota di partecipazione societaria da parte della Città Metropolitana di Bologna (BO) nella società Sustenia S.r.l.

## **DISPONE**

- che, ai sensi dell'art. 5, c. 4, T.U.S.P., la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata, cinque giorni dal deposito;
- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria alla Società Sustenia S.r.l., ai Comuni di Anzola dell'Emilia, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Bologna (BO) entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024.

Il Relatore

Massimo Galiero

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 25 novembre 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

*(firmato digitalmente)*